

FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI
CORTE FEDERALE DI APPELLO, IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI
APPELLO

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Vincenzo	GIARDINO	Cons. Relatore
Lorenzo	TATARELLA	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul procedimento originato dai reclami ex art. 26, comma 2, R.G.S. FISI iscritti al n. 2025/230 e 2025/237

DA

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, nonché dal Sostituto Procuratore Federale avv. Simone Di Leginio

Parte reclamante

E DA

sig. ANTONGIULIO TOMASILLO, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Ginevra Cynthia Tomasillo, sig.ra CHIARA SIGALOT, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Nina Grusovin, sig. CRISTIANO PUCCINELLI e sig.ra MARIA VITTORIA DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHISA, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ginevra Puccinelli, sig. GAETANO COLA, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore

Lavinia Cola, sig. MAURO CARINCI e sig.ra FRANCESCA BARBORINI, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Zoe Carinci, sig. MAURIZIO TORINO, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Beatrice Torino, rappresentati dall'avv. Erich Grimaldi

Parte reclamante

CONTRO

sig.ri STEFANO BOSIO e FERDINANDO FOSSATI, nonché sig. UGO BRANCACCIO, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Ginevra Brancaccio, e sig. STEFANO DI LIETO, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Benedetta Di Lieto, rappresentati dall'avv. Giovanni Fontana

Parte resistente

NONCHÉ CONTRO

sig.ra SERENA MATERAZZO e sig. ANDREA MAZZULLA, rappresentati dall'avv. Ivan Simeone

Parte resistente

per l'annullamento della decisione n. 003/2025 pronunciata dal Giudice Sportivo Territoriale Area Sud in data 17 febbraio 2025, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S., la quale ha ritenuto *"ai sensi dell'art. 17 lettera a) del Regolamento di Giustizia della FISJ, l'irregolarità della gara MEMORIAL DEL CASTELLO e TROFEO AREMOGNA – Roccaraso (AQ) 06/01/2025 – Codice Gara 53305 – Codex R_FOA0006 – Codice FISJ RI_CHI (R2) – società Organizzatrice S.C. AREMOGNA (Codice 0330) CATEGORIA U14 RAGAZZI – FEMMINILE ed i relativi risultati e punteggi, disponendone pertanto l'annullamento e l'omologazione"*.

Visto il reclamo proposto dalla Procura Federale in data 20 febbraio 2025 (Prot. n. 2025/230) avverso la Decisione n. 003/2025 emessa dal Giudice Sportivo Territoriale Area Sud;

Visto il reclamo proposto dai sig.ri Antongiulio Tomasillo, Chiara Sigalot, Cristiano Puccinelli, Maria Vittoria De Luca di Roseto Tupputi Schisa, Gaetano Cola, Mauro Carinci, Francesca Barborini e sig. Maurizio Torino depositato in data 24 febbraio 2025 (prot. n. 2025/237) avverso la medesima Decisione, con il patrocinio dell'avv. Erich Grimaldi;

Visto il contenuto delle memorie difensive regolarmente depositate dalle Parti resistenti (prot. nn. 2025/481, 2025/482 e 2025/483) entro la data dell'11 aprile 2025, ore 12.00; visti tutti gli atti della causa.

Relatore nelle udienze collegiali del 19.03.2025 e del 15.04.2025 il Consigliere Vincenzo Giardino.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda oggetto di reclamo riguarda un'asserita condotta antisportiva consumatasi durante la competizione, categoria U14 femminile, denominata "Memorial del Castello e Trofeo Aremogna", tenutasi il 6 gennaio 2025, in Roccaraso (AQ). Sulla scorta di quanto segnalato dall'avv. Erich Grimaldi, in qualità di difensore delle odierne parti reclamanti al Giudice Sportivo Territoriale Area Sud in data 8 gennaio 2025, la suddetta condotta sarebbe consistita nella partecipazione alla seconda manche della competizione per le atlete aventi pettorali n. 9 e 22 (in seguito identificate nelle minori Ginevra Brancaccio e Benedetta Di Lieto), nonostante le stesse avessero saltato più porte durante la prima manche, classificandosi nella classifica finale come sesta e ottava.

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Sud istruiva il procedimento e in data 17 febbraio 2025, dopo aver disposto le audizioni di diversi componenti della Giuria di Gara, emetteva la Decisione n. 003/2025, con cui rilevava le irregolarità della gara e ne disponeva l'annullamento e l'omologazione.

Avverso la suddetta decisione, in data 20 febbraio 2025, la Procura Federale FIS – in

persona del Procuratore Federale, avv. Stefania Cappa, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Simone Di Leginio – proponeva reclamo (prot. n. 2025/230), chiedendo l'annullamento della Decisione n. 003/2025 del Giudice Sportivo Territoriale Area Sud per nullità, in quanto ritenuta violativa dei principi fondamentali del giusto processo sportivo.

A fondamento del reclamo, venivano dedotti i seguenti motivi: la mancata individuazione degli incolpati; l'assenza di una contestazione formale dei fatti; la violazione degli artt. 17 e ss. del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, per non aver il Giudice di prime cure fissato con decreto il giorno della decisione, dato avviso alle parti del rinvio per acquisizione probatoria, né concesso il termine di due giorni liberi prima della pronuncia per il deposito di memorie da parte delle parti interessate; il che ha comportato una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Faceva seguito al reclamo della Procura Federale il reclamo depositato, in data 24 febbraio 2025 (prot. n. 2025/237), dall'avv. Erich Grimaldi, con il quale si chiedeva a codesta Corte l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale Area Sud, la ripetizione della gara ovvero, in subordine, la revisione della classifica finale e l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.

I motivi a sostegno del reclamo, oltre a quelli già evidenziati dalla Procura Federale, si sostanziavano: nella mancata irrogazione di sanzioni, pur a fronte di una grave violazione del Codice Etico FISJ e dei valori di lealtà, trasparenza e correttezza sportiva; nella mancata squalifica delle atlete responsabili della violazione; nonché nello svolgimento di un'istruttoria incompleta nel giudizio di primo grado.

Con provvedimento datato 19 marzo 2025, codesta Corte, a seguito dell'udienza tenutasi in pari data, disponeva la notifica del reclamo presentato dall'avv. Erich Grimaldi, nonché del medesimo provvedimento, alle parti nei cui confronti era richiesto l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Veniva altresì assegnato a tali soggetti il termine dell'11 aprile 2025 per costituirsi in giudizio

mediante il deposito di memorie difensive, rinviando la discussione all'udienza fissata per il 15 aprile 2025, alle ore 15.00 da tenersi con modalità telematica.

In data 10 aprile 2025 si costituivano tempestivamente in giudizio il sig. Stefano Bosio e il sig. Ferdinando Fossati, in qualità di direttori tecnici delle società organizzatrici della gara oggetto della presente vertenza, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Fontana, depositando memoria difensiva ai sensi dell'art. 26, comma 5, R.G.S. FIS (prot. 2025/481), con cui chiedevano il rigetto integrale del reclamo proposto dai sig.ri Tomasillo, Sigalot, Puccinelli, De Luca di Roseto Tupputi Schisa, Cola, Carinci, Barborini e Torino, deducendo, tra i principali motivi, l'inesistenza della notifica, l'inammissibilità dell'azione disciplinare tra tesserati, e la particolare tenuità dei fatti contestati.

Nella medesima data si costituivano altresì i sig.ri Ugo Brancaccio e Stefano Di Lieto, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle atlete Ginevra Brancaccio e Benedetta Di Lieto, anch'essi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Fontana, depositando a loro volta memoria difensiva ex art. 26, comma 5, R.G.S. FIS (prot. 2025/482), con cui chiedevano il rigetto del medesimo reclamo per identiche motivazioni già formulate dai sig.ri Bosio e Fossati.

Sempre in data 10 aprile 2025, si costituivano i sig.ri Serena Materazzo e Andrea Mazzulla, in qualità rispettivamente di Delegato Tecnico e di Giudice di Partenza della gara, rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Simeone, depositando memoria difensiva ai sensi dell'art. 26, comma 5, R.G.S. FIS (prot. 2025/483), con cui chiedevano, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo per violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo sportivo; in subordine, il rigetto del reclamo della Procura Federale e delle ulteriori parti reclamanti, in quanto estranei e ignari delle presunte irregolarità di gara.

In data 14 aprile 2025, l'Avv. Erich Grimaldi, nell'interesse dei sig.ri Tomasillo, Sigalot, Puccinelli, De Luca di Roseto Tupputi Schisa, Cola, Carinci, Barborini e Torino,

depositava una memoria integrativa, della quale la Procura Federale ha chiesto lo stralcio per tardività del deposito.

All'udienza del 15 aprile 2025, il Presidente, Avv. Daniele Portinaro, ha invitato le Parti alla discussione, che si è svolta in modo approfondito ed esaustivo, con frequenti richiami ai contenuti degli atti già versati in atti.

A conclusione della trattazione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte rileva che la memoria presentata dall'avv. Erich Grimaldi in data 14 aprile 2025 (prot. n. 2025/497) è stata depositata del tutto irritualmente in assenza di una facoltà di replica da parte del reclamante alle memorie difensive delle controparti costituite.

Infatti, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, "*Le Parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello*", norma che non prevede alcuna possibilità per il reclamante di replicare alle memorie di costituzione delle altre Parti con il deposito di una memoria scritta.

Per tali motivi, la Corte dispone lo stralcio della suddetta memoria dal fascicolo del presente procedimento, precisando che gli elementi in essa contenuti non sono stati oggetto di valutazione ai fini decisori.

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, ritiene che il reclamo proposto dalla Procura Federale debba essere accolto nei limiti che seguono.

La Procura ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Area Sud emessa il giorno 18 febbraio 2025 lamentando che il Giudice Sportivo avrebbe omesso, testualmente:

- di fissare con decreto la data in cui avrebbe assunto la decisione in un termine non superiore a 10 giorni;
- di dar atto alle parti interessate che avrebbe rinviato la decisione ad altro termine per acquisire elementi probatori;
- di concedere alle parti, due giorni liberi prima del giorno della decisione, il deposito di eventuali memorie.

Deducendo quindi la violazione da parte del Giudice Sportivo degli artt. 23 e 24 R.G. FISI e precisamente la violazione del primo articolo per i seguenti motivi:

(Art. 23 - Fissazione della data di decisione) **"1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia entro un termine, di norma, non superiore a 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o, se successivo, dalla data di formulazione dei motivi.**

2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

3. Se rinvia a data successiva la decisione il Giudice sportivo ne dà comunicazione agli interessati."

E la violazione del secondo articolo per quanto segue:

(Art. 24 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati) **"1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni liberi prima dalla data fissata per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti"**.

Instando poi per l'annullamento della decisione assunta a motivo delle violazioni procedurali sopra dedotte.

Ebbene, ritiene questa Corte che i rilievi della Procura siano meritevoli di accoglimento.

Difatti già ad una lettura *prima facie* della decisione si può rilevare facilmente come manchi in maniera assoluta l'indicazione dei legittimati passivi che, a tenore di

regolamento, devono essere individuati personalmente ed altrettanto personalmente notiziati circa la pendenza del procedimento, informati sulla data in cui il Giudice Sportivo assumerà la decisione e garantiti nel loro diritto di difesa per il mezzo dell'assegnazione dei termini a ritroso da tale data per produrre le proprie memorie e documenti.

Vi è, in decisione, solamente l'indicazione dei numeri di pettorale delle atlete che hanno commesso l'infrazione, neppure vi è l'indicazione (quantomeno del ruolo) di eventuali altri legittimati passivi che, usando una normale diligenza, avrebbero potuto essere facilmente individuati.

Le superiori considerazioni inducono ad accogliere il reclamo della Procura e dunque ad annullare la decisione emessa in data 18 febbraio 2025 dal Giudice Sportivo Territoriale Area Sud.

Peraltro, alla luce dell'integrazione del contraddittorio disposta ed a seguito della costituzione in giudizio delle tesserate sig.ne Ginevra Brancaccio e Benedetta Di Lieto, questa Corte è stata messa in grado di apprendere che le stesse erano le atlete che indossavano i pettorali 9 e 22.

Le predette tesserate, costitutesi a ministero del difensore Avv. Giovanni Fontana, hanno concluso, assumendosene la responsabilità, con la dichiarazione di aver commesso effettivamente l'infrazione, per la loro esclusione dalla classifica finale.

La Corte osserva che, sebbene tardivo, essendo giunto all'esito di un procedimento di secondo grado nel quale sono state chiamate in giudizio, il comportamento delle due atlete sia dimostrativo di una certa resipiscenza e, associato alla conclusione tesa al non annullamento della gara – per non danneggiare le altre concorrenti - bensì alla sola loro esclusione dalla classifica, rientri nei canoni del fair play sportivo.

L'accoglimento del reclamo della Procura, che porta quindi all'annullamento della decisione del Giudice Sportivo ed alla conseguente reviviscenza della gara e della relativa classifica consente inoltre di accogliere le conclusioni rassegnate dalle due

atlete, irrogando loro la sanzione dell'esclusione dalla classifica associata alla sanzione della censura per entrambe.

Il principio della «ragione più liquida», espressamente richiamato nella decisione della III sezione CGS, 25 marzo 2016, n. 15, ove si afferma che *«in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida» – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio»*; e più di recente applicato dalla II sezione CGS nella decisione 13 novembre 2017, n. 83, consente di non doversi pronunciare su ogni altra eccezione, anche e soprattutto di carattere preliminare, avanzata dalle parti.

Infine, per le dovute valutazioni di comportamenti di terzi emersi nel presente giudizio la Corte dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni iniziativa susseguente.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento FISI/2025/0001

- ritenuta la fondatezza dei motivi di impugnazione, **accoglie** il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Aerea Sud emessa il giorno 18 febbraio 2025 che, per l'effetto si annulla definitivamente
- in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle atlete Ginevra Brancaccio e Benedetta Di Lieto dispone l'annullamento della loro posizione in classifica nella gara *de qua* e loro conseguente esclusione dalla stessa con eventuale ricalcolo della classifica stessa;
- applica alle atlete Ginevra Brancaccio e Benedetta Di Lieto la sanzione della

censura per le ragioni di cui in parte motiva;

- dispone lo stralcio della memoria avente prot. n. 2025/497 dal fascicolo del procedimento;
- **compensa** tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025

Avv. Daniele Portinaro

Firmato digitalmente da: Daniele
Luciano Portinaro
Data: 23/04/2025 12:05:20

Avv. Vincenzo Giardino



VINCENZO GIARDINO
23.04.2025 10:37:55
GMT+01:00

Avv. Lorenzo Tatarella



LORENZO
TATARELLA
22.04.2025 16:39:44
GMT+02:00